

AEROPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA DI GORIZIA S.p.A. AEROPORTO DUCA D'AOSTA DI GORIZIA (CORTA)
 Viale Trieste n. 300 GORIZIA Viale Trieste n. 300
 Cod. Fisc. P. IVA e Iscr. Reg. Impr. GO N. 01043080314



VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

Allegato "A" all'atto n. 27524 della raccolta.

STATUTO

AEROPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA DI GORIZIA - Società per Azioni

TITOLO I°

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione "AEROPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA DI GORIZIA - Società per Azioni".

La sede legale della Società è in Gorizia.

La Società, con le deliberazioni assunte a norma di Legge, potrà istituire filiali, succursali, stabilimenti, uffici, agenzie e sedi secondarie anche in altre città o luoghi, nonché all'estero.

ARTICOLO 2

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea una o più volte.

ARTICOLO 3

Oggetto principale dell'attività societaria è lo sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché delle attività connesse o collegate, purché non a carattere prevalente, per la promozione dello sviluppo delle attività aeronautiche, turistiche, sportive e culturali sul sedime dell'Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia.

La Società potrà inoltre studiare ed elaborare progetti connessi con il tipo di attività svolta e potrà curare direttamente le costruzioni relative. Essa potrà perseguire l'oggetto previsto anche indirettamente mediante altre imprese.

La Società potrà gestire anche per conto di terzi quanto indicato al primo comma. Potrà promuovere e gestire, anche attraverso società allo scopo individuate, il riutilizzo degli immobili ed impianti dismessi che insistono sull'area al fine di una loro riconversione, compatibile con l'oggetto della concessione.

La Società potrà assumere partecipazioni in altre società, enti od organismi aventi finalità simili e potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari necessarie, utili o comunque connesse con l'oggetto sociale, escluse in ogni caso le attività di raccolta del pubblico risparmio.

TITOLO II°

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 4

Il capitale sociale è di Euro 533.300,00 (cinquecentotrentatremilatrecento virgola zero zero) diviso in numero 5.333 (cinquemilatrecentotrentatre) azioni da Euro 100,00 (cento virgola zerozero) ciascuna.

ARTICOLO 5

Ogni azione ha diritto ad un voto. Le azioni sono indivisibili.

I versamenti sulle azioni saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.


A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo del 3% (tre per cento) in più del saggio ufficiale di sconto.

ARTICOLO 6

In caso di cessione di azioni a non soci, queste dovranno preliminarmente essere offerte in prelazione agli altri soci in proporzione alle azioni possedute, con raccomandata con ricevuta di ritorno.

I soci che intendono esercitare la prelazione, dovranno, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, comunicare al cedente, con lettera raccomandata, di voler esercitare detto diritto, precisando altresì se e quante azioni in più intendono acquistare in caso di rinuncia di altri soci.

Le norme sulla prelazione si applicano anche nel caso di cessione di diritti di opzione per aumento di capitale e di recesso operato ai sensi dell'art.2437 C.C..



VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

In caso di mancata prelazione, le azioni saranno liberamente trasferibili a terzi.

E' escluso, fino al 31 dicembre del terzo anno dalla data di costituzione della Società, ogni atto di cessione di azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse ed ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza del socio privato, qualora esistente al momento della costituzione della società mista.

Cessione di azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse ed ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza del soggetto che la detiene, come pure la modifica del rapporto tra i soci pubblici e privati, nell'ipotesi di perdite del potere di controllo da parte degli enti pubblici, sono regolati da appositi accordi da perfezionarsi al momento dell'ingresso del privato nella società di capitale, in modo da assicurare il corretto svolgimento del servizio, prevedendo anche cause di risoluzione o scioglimento del vincolo sociale. Detti accordi sono approvati dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del D.M. 12.11.1997 n. 521.

Con delibera assembleare la Società potrà emettere azioni privilegiate determinando altresì i privilegi spettanti a tali azioni.

Con delibera assembleare la Società potrà anche emettere obbligazioni ai sensi del disposto degli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile.

In caso di collocazione delle azioni sul mercato, l'Assemblea determinerà modalità e quote delle azioni da riservare all'azionariato diffuso.

La misura minima della partecipazione dei soci pubblici al capitale sociale è pari a non meno di un quinto dell'intero capitale sociale, al fine di assumere il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea, e l'ingresso di altri enti locali nella società avviene mediante un corrispondente aumento del capitale sociale (art. 4, lett. c) et d) D.M. 521/97).

Gli Organi societari, a sensi di Legge, potranno richiedere ai soci - nel rispetto della Legge n.385 del 1° settembre 1993 e della delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994 - versamenti:

- in conto capitale;
- in conto finanziamento.

I primi dovranno essere proporzionali alle azioni possedute ed infruttiferi; i secondi saranno di ammontare libero, dovranno avere una scadenza, anche prorogabile e potranno essere sia infruttiferi che fruttiferi di interessi al tasso stabilito nella richiesta.

TITOLO III° ASSEMBLEA

ARTICOLO 7

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 C.C..

L'Assemblea ordinaria annuale deve essere convocata entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ai sensi dell'articolo 2364 C.C., fatto salvo il termine di 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano, ai sensi del detto articolo.

L'Assemblea sarà convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta esso lo riterrà opportuno e quando la convocazione fosse richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattarsi, dai Sindaci o da tanti azionisti che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale e negli altri casi previsti dalla Legge.


L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia, per quanto riguarda il territorio Italiano, e nei paesi esteri di Austria e Slovenia.

ARTICOLO 8

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo, tramite avviso avente i contenuti previsti dall'art. 2366 primo comma c.c. e sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In deroga all'art. 2366 secondo comma c.c., la convocazione avverrà tramite spedizione del predetto avviso a tutti i soci a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inoltrata almeno quindici giorni prima dell'assemblea. In ogni caso il predetto avviso dovrà risultare recapitato almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'avviso dovrà anche indicare il giorno dell'Assemblea in seconda convocazione nell'ipotesi che la prima andasse deserta ed in tal caso non sarà necessario altro ulteriore avviso.

Saranno tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi in carica.



VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 9

Possono partecipare all'Assemblea tutti gli azionisti iscritti al libro soci.

Ogni azione ha diritto ad un voto.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea tramite delega conferita ai sensi dell'art. 2372 primo e terzo comma c.c.

La delega, nel caso in cui venga attribuita ad un dipendente del socio, può essere conferita per una pluralità di assemblee.

ARTICOLO 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

In caso di assenza sia del Presidente che del Vice Presidente, essa sarà presieduta dal più anziano per età dei Consiglieri presenti.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche estraneo designato dall'Assemblea e nomina, quando occorre, due scrutatori.

ARTICOLO 11

All'infuori dei casi tassativamente previsti dalla Legge e dal presente Statuto, l'Assemblea ordinaria di prima convocazione è regolarmente costituita, a' sensi art. 2368 C.C., con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e le sue delibere sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera, a' sensi art. 2369, 3° comma, C.C., qualunque sia la parte di capitale rappresentata dagli azionisti intervenuti.

ARTICOLO 12

All'infuori dei casi tassativamente previsti dalla Legge e dal presente Statuto, l'Assemblea straordinaria di prima e seconda convocazione è regolamentata dagli articoli 2368, 2° comma, et 2369, 3° comma, C.C. e pertanto delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale.

Quando si tratti dell'emissione di obbligazioni ai sensi della legge 1° aprile 1915, n.431, la riunione di seconda convocazione dovrà essere indetta con un intervallo non minore di venti giorni dalla prima convocazione ed il relativo avviso dovrà essere pubblicato almeno quindici giorni prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario, fatti salvi i casi in cui il verbale è redatto dal Notaio.

Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea sarà letto ed approvato seduta stante, qualunque sia il numero dei soci rimasti presenti.

TITOLO IV° AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 13

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), determinato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio, l'intero Consiglio s'intende decaduto e deve convocarsi immediatamente l'Assemblea a cura del Collegio Sindacale per la nomina di tutti gli Amministratori.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

ARTICOLO 14

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e può eleggere un Vice Presidente ed un Amministratore Delegato anche nella persona del Presidente stesso.

ARTICOLO 15

La nomina degli amministratori avviene da parte dell'assemblea sulla base di una o più liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre, fino al numero dei consiglieri da eleggere.

I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente.



VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione dalla carica o la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione dello stesso va resa al Vice Presidente.

ARTICOLO 16

Agli Amministratori è dovuto un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per ragioni dell'ufficio. L'Assemblea determina l'ammontare di tale gettone.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dall'Assemblea. In alternativa a quanto previsto nei commi precedenti, l'assemblea può determinare un compenso complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori inclusi quelli rivestiti di particolari cariche, determinando altresì i criteri di ripartizione.

ARTICOLO 17

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se eletto. In caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio è convocato e presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio può essere altresì convocato su richiesta del Collegio Sindacale quando ne sia fatta domanda scritta con specifica indicazione degli oggetti da portare all'ordine del giorno.

Il Consiglio può nominare un segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso e ne fissa il compenso.

ARTICOLO 18

Il Consiglio si riunisce sia in Italia che in Austria ed in Slovenia, nella località indicata nell'avviso di convocazione. La convocazione del Consiglio va fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza o, nei casi di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno due giorni liberi prima, a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco effettivo.

ARTICOLO 19

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità di voti palesi prevale la parte cui accede il Presidente della seduta.

ARTICOLO 20

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, escluse solo le attribuzioni che per legge espressamente e tassativamente spettano all'Assemblea.

Il Consiglio potrà, fra l'altro:

- a) autorizzare ogni atto giudiziario, transazione o compromesso anche con il concorso di arbitri amichevoli compositori;
- b) rilasciare procure e mandati speciali ad negotia;
- c) trattare e concludere operazioni di qualunque natura, purchè attinenti agli scopi ed interessi sociali (art.3 del presente Statuto) nei confronti di chiunque.

ARTICOLO 21

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su appositi registri dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario.

TITOLO V°


RAPPRESENTANZA SOCIALE

ARTICOLO 22

La rappresentanza della Società, anche in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente, qualora sia stato nominato; in caso di impedimento anche di questi, al Consigliere più anziano di età.

La firma del Vice Presidente fa piena prova nei confronti dei terzi dell'impedimento del Presidente. Analogamente la firma del Consigliere più anziano di età fa piena prova nei confronti dei terzi dell'impedimento del Presidente e del Vice Presidente.

ARTICOLO 23



VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

Il Consiglio può attribuire la firma e la rappresentanza sociale ad uno o più Amministratori Delegati, ad uno o più Direttori o Vice Direttori o ad altri mandatari in via collettiva od individuale nei limiti dei poteri spettanti al Consiglio.

Le attribuzioni che sono per legge delegabili possono dal Consiglio essere delegate al Presidente, al Vice Presidente e ad uno o più Amministratori Delegati.

Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determinerà l'estensione.

Il Consiglio può delegare particolari funzioni speciali e speciali incarichi anche a terzi, soci o non soci, fissandone il compenso.

TITOLO VI SINDACI

ARTICOLO 24

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti, nominati a norma del D.M. 521/97 e dell'art. 2449 C.C..

I Sindaci sono nominati per tre esercizi e l'Assemblea ne determina, all'atto della nomina, il compenso per lo stesso periodo, tenendo conto del minimo della Tariffa Professionale.

In presenza di affidamento di concessione della gestione aeroportuale e della conseguente applicazione delle norme di vigilanza di cui all'art.11 del D.M. 12.11.1997 n.521 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in attuazione della Legge n. 537 del 24.12.1993, il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze nominano ciascuno un sindaco e quello nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze assume la funzione di Presidente del Collegio sindacale.

La nomina del terzo Sindaco viene riservata alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

TITOLO VII° BILANCIO E RIPARTIZIONE UTILI

ARTICOLO 25

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Ai sensi dell'art. 4 D.M. 521/97 lettera b), i risultati dell'esercizio delle attività connesse o collegate all'oggetto principale, saranno separatamente evidenziati ed illustrati, in maniera chiara e distinta nei bilanci ed in tutti i documenti contabili.

ARTICOLO 26

Gli utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della Società.

TITOLO VIII° DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 27

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

In presenza di affidamento in concessione della gestione aeroportuale e nelle more, dal momento della formalizzazione della richiesta di concessione alla stipula, valgono le disposizioni tutte di cui al D.M. 12.11.1997 n.521 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in esecuzione della Legge 24.12.1993 n.537.

ARTICOLO 28

In caso di contrapposizione tra soci o tra soci ed Amministratori, le controversie saranno rimesse ad un Collegio di arbitri.

ARTICOLO 29

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, del D.M. 521/97 e delle altre norme vigenti in materia.